



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 56 DEL 23 DICEMBRE 2024

OGGETTO:	ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DEL PERCORSO RELATIVO ALLA CESSIONE DELLE GESTIONI IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER IL GESTORE LERETI ED INDIRIZZI DEL CDA DELL'UFFICIO D'AMBITO
-----------------	---

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitré** del mese di dicembre alle ore **09:30** ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
BOVA BEATRICE	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE		X
MAFFIOLI GRAZIANO	COMPONENTE	X	
CAIELLI ROBERTO GABRIELE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno,

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V. 4 del 24/04/2015, articoli 14 e 15;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 23 aprile 2015, previe deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 19 del 30 marzo 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015, veniva stabilita la forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito nella Provincia di Varese;
- con deliberazione di questo Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa s.r.l. di nuova costituzione;
- con delibera P.V. 42 del 12 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito approvava la relazione relativa all'aspetto economico patrimoniale della società in house ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e successive modificazioni;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 31 del 29 giugno 2017 è stata deliberata la salvaguardia della gestione di ASPEM S.p.A. (ex Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A. ora Lereti S.p.A.) e atti conseguenti, preceduta da deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 26 del 22/06/2017 con cui si è approvata la salvaguardia della gestione ASPEM e le delibere conseguenti e da deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 5 del 28/06/2017 con cui si è espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/03 e s.m.i., alla salvaguardia della gestione ASPEM e le delibere conseguenti; la tabella allegata alla presente delibera ha previsto scadenze legate alla prosecuzione da parte di Aspem S.p.A. nelle gestioni del servizio di acquedotto fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni:

n°	Codice Istat	Comune	Delibera C.C. del Comune di affidamento del servizio acquedotto	Data Stipula	Inizio entrata in vigore	Scadenza contratto
1	012133	Varese	n. 82 del 15/11/1999	15/11/1999	01/01/2000	31/12/2034
2	012004	Arcisate	n. 8 del 21/02/2002	26/06/2002	01/07/2002	31/12/2031
3	012006	Azzate	n. 46 del 02/09/1994	19/06/1995	01/12/1995	31/12/2024
4	012008	Barasso	n. 58 del 17/12/1991	21/10/1992	01/04/1993	31/12/2023

5	012012	Besnate	n. 31 del 28/09/2001	20/12/2001	01/01/2002	31/12/2031
6	012016	Bodio Lomnago	n. 28 del 19/07/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2035
7	012020	Brezzo di Bedero	n. 43 del 24/10/2007	20/12/2007	01/01/2008	31/12/2036
8	012025	Buguggiate	n. 18 del 13/03/1995	17/06/1996	01/01/1997	31/12/2026
9	012030	Cantello	n. 61 del 29/11/1996	07/05/1997	01/09/1997	31/12/2026
10	012031	Caravate	n. 58 del 20/12/1999	30/12/1999	01/09/2000	31/12/2029
11	012033	Carnago	n. 15 del 13/07/2001	20/12/2001	01/01/2002	31/12/2031
12	012035	Caronno Varesino	n. 15 del 11/03/1995	06/12/1995	01/10/1996	31/12/2025
13	012038	Casciago	n. 47 del 27/10/1989	14/05/1991	14/05/1991	31/12/2019
14	012047	Castronno	n. 99 del 05/12/1994	02/10/1995	01/04/1996	31/12/2026
15	012049	Cazzago Brabbia	n. 15 del 08/06/2001	15/11/2001	01/01/2002	31/12/2031
16	012051	Cittiglio	n. 45 del 19/10/1999	30/12/1999	01/05/2000	31/12/2029
17	012055	Comerio	n. 10 del 28/04/1995	10/04/1996	01/01/1997	31/12/2026
18	012060	Cunardo	n. 63 del 21/12/2005	22/12/2005	01/07/2006	31/12/2035
19	012064	Daverio	n. 13 del 27/05/2004	21/12/2004	01/01/2005	31/12/2034
20	012071	Galliate Lombardo	n. 44 del 22/11/1994	12/03/1996	01/11/1996	31/12/2025
21	012073	Gazzada Schianno	n. 36 del 17/07/1997	24/11/1997	01/01/1998	31/12/2027
22	012076	Germignaga	n. 29 del 27/05/2002	20/12/2002	01/01/2003	31/12/2031
23	012082	Inarzo	n. 31 del 25/11/1998	23/12/1998	01/01/1999	31/12/2028
24	012083	Induno Olona	n. 35 del 05/06/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2036
25	012085	Jerago con Orago	n. 40 del 27/07/2000	21/12/2000	01/01/2001	31/12/2030
26	012091	Lozza	n. 17 del 13/03/1995	27/02/1997	01/09/1997	31/12/2026
27	012092	Luino	n. 57 del 27/11/1998	10/06/1999	01/01/2000	31/12/2028
28	012093	Luvinate	n. 62 del 06/11/1989	02/07/1991	01/04/1991	31/12/2019
29	012094	Maccagno	n. 42 del 20/10/2003	01/03/2004	01/03/2004	31/12/2033
30	012096	Malnate	n. 67 del 05/12/1996	05/03/1997	01/07/1997	31/12/2010
30 bis	012096	Malnate	n. 76 del 19/12/2006	18/06/2007	01/01/2007	31/12/2035
31	012099	Marzio	n. 20 del 21/11/2003	24/12/2003	01/01/2004	31/12/2033
32	012104	Monvalle	n. 47 del 13/12/1999	30/12/1999	01/01/2001	31/12/2029
33	012105	Morazzone	n. 47 del 24/10/2006	19/12/2006	01/01/2007	31/12/2035
34	012141	Sangiano	n. 29 del 27/09/2005	22/12/2005	01/01/2006	31/12/2035

DATO ATTO che Alfa, con nota prot. 17079 del 21/12/2023 (acquisita con prot. Ato 6212 del 21/12/2023), ha inviato specifico riscontro alla richiesta pervenuta da Lereti il 31 ottobre 2023 recante proposta di proroga della durata dell'affidamento del servizio idrico (acquedottistico) dei Comuni di Barasso, Casciago e Luvinate e iniziativa di riordino complessivo dei subentri con il Gestore Unico, precisando di avere messo in atto tutte le azioni propedeutiche e necessarie alla presa in gestione dei medesimi comuni nei tempi previsti dalla delibera n. 80 del 16/12/2019 (*infra*), e, quindi, si è dichiarata pronta ad operare il subentro nei tempi e modi definiti nel sopra citato atto amministrativo.

RICHIAMATE inoltre le precedenti deliberazioni del CdA:

- P.V. 80 del 16 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito disponeva il prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico solo acquedottistico (con nuova data di scadenza fissata al 31 dicembre 2023) al fine di consentire a Acsm Agam reti Gas Acqua S.p.A. la realizzazione degli investimenti, sia

quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso del piano tariffario approvato;

- P.V. 58 del 27 dicembre 2023, con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto nel senso del prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico solo acquedottistico (la cui data di scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2023) al fine di consentire a Lereti S.p.A. la realizzazione degli investimenti, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso del piano tariffario approvato, con conseguente proroga tecnica pari ad un anno della gestione a Lereti S.p.A., aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo al servizio acquedottistico al 31 dicembre 2024, nei comuni di Casciago, Luvinate e Barasso, chiedendo nel contempo l'impegno ai due gestori di condividere le soluzioni tecniche da intraprendere;
- P.V.36 del 29 luglio 2024 relativa all'oggetto: "Proposta di rimodulazione delle scadenze salvaguardate relativa al servizio acquedottistico nei comuni gestiti da Lereti S.p.A. con la quale il Cda ha provveduto a respingere la richiesta di rimodulazione delle scadenze della gestione salvaguardata avanzata da Lereti S.p.A., per le ragioni ampiamente illustrate nella stessa delibera e qui totalmente riprese, con conferma delle vigenti previsioni di disciplina del subentro a scadenze progressive predeterminate (sul calco degli originari affidamenti concessori) della gestione unica, con applicazione all'utenza del regime tariffario d'ambito alle suddette scadenze;

PRESO ATTO che l'architettura di fondo della disciplinare regionale del servizio idrico integrato, alla quale ci si è richiamati nel 2017, al momento dell'introduzione della gestione in salvaguardia, si informa ad un criterio di matrice territoriale, che identifica i bacini gestionali in aderenza con le consolidate geografie amministrative: basti ricordare che nella legislazione regionale gli ambiti territoriali omogenei sono stati ritagliati sui confini provinciali e che, all'atto di identificare (nel 2017 con la delibera del Consiglio Provinciale n. 31 succitata relativa alla salvaguardia) perimetri e correlative scadenze della gestione salvaguardata, sono state assunte come significative le circoscrizioni comunali. E' stata in tal modo implicitamente esclusa una diversa ipotesi, astrattamente profilabile, che avrebbe potuto impernarsi sulle geografie funzionali degli schemi idrici. Il modello di assunzione delle decisioni di organizzazione del sistema può dunque definirsi di natura territorialista e non già di matrice funzionalista.

DATO ATTO che, in considerazione del percorso intrapreso negli scorsi mesi ed anni, a seguito dell'avvio della procedura da attuare per il subentro degli acquedotti sopra indicati, sono state condotte interlocuzioni/riunioni ed eseguiti sopralluoghi tecnici congiunti fra i due Gestori, talvolta anche alla presenza di questo Ufficio, presso tutti gli impianti e le reti interessati al riferito passaggio di gestione.

DATO ATTO che il passaggio della gestione dal gestore salvaguardato a quello d'ambito, secondo il 'verso' del sistema, che deve tendere in direzione della gestione unica d'ambito, postula il trasferimento a quest'ultimo di tutte le risorse infrastrutturali¹: alla scadenza della salvaguardia la successione del gestore d'ambito interviene quindi nella gestione del servizio e nell'utilizzo delle risorse strumentali di rete per unità territoriali (non funzionali) coincidenti con il territorio dei comuni coinvolti (nel caso specifico, Luvinate, Barasso, Casciago).

¹ D.Lgs. 152/2006, art.153, rubricato "Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato", secondo cui: *"Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale".*

PRESO ATTO che Lereti ha sollevato perplessità circa la trasferibilità al gestore unico dell'infrastruttura definibile 'Centrale di Luvinate': si tratta di un impianto, riconducibile alla titolarità del Comune di Varese (servito sino al 2034 da Lereti), funzionale alla fornitura idrica nei tre comuni sopra citati (ai quali garantisce l'intera provvista) e in un quadrante del Comune di Varese (l'acqua dalla centrale di Luvinate viene pompata sino alla sottocentrale di Montello in Varese). Il richiamo ad un criterio funzionalistico ha indotto Lereti a mettere in discussione il trasferimento della centrale al gestore Alfa s.r.l. e tale presa di posizione ha determinato il complessivo rallentamento delle operazioni di subentro nella gestione.

Segnatamente, Lereti ha formulato i seguenti atti, assunti come segue al protocollo di Ato:

- prot Ato n.4472 del 19/09/2024 con la quale Lereti riassume gli accadimenti in sequenza richiedendo ad Aspem Reti un incontro condiviso;
- prot. Ato n.4588 del 30/09/2024 relativa a considerazioni giuridiche in merito alla centrale di Luvinate;
- prot. Ato n.5199 del 31/10/2024 con la nota di trasmissione del VR;
- prot. Ato n.5447 del 15/11/2024 con riferimento alla operazione straordinaria cessione di ramo d'azienda delle concessioni salvaguardate dei comuni di Azzate, Barasso, Casciago e Luvinate al gestore unico d'ambito, Lereti avvisa di aver inviato il calcolo del VR;
- prot. Ato n.5452 del 15/11/2024 con la quale argomentano la sostenibilità del criterio di funzionalità da applicare alle peculiarità del territorio gestito;
- prot. Ato n. 5517 del 22/11/24 con la quale cita la convenzione per regolare i rapporti tra Ato Aspem volta alla determinazione di un criterio da applicare in quanto titolare e chiede apposito avvio del procedimento;
- prot. Ato 5904 del 13/12/2024 con la quale in considerazione della delicatezza e della complessità della situazione giuridica tecnica e regolatoria suggeriscono costituire un gruppo di lavoro con la partecipazione del Comune di Varese e di Aspem Reti per superare le numerose criticità;

PRESO ATTO che Lereti ha profilato il possibile insorgere di problemi di sicurezza di approvvigionamento per l'utenza di Varese, pur non mettendo in discussione le capacità gestionali di Alfa s.r.l.

DATO ATTO che la problematica profilata pare superabile mediante la sottoscrizione di un documento tecnico che definisca le modalità di interscambio informativo tra i due gestori e rechi puntuali garanzie circa la sicurezza e continuità di fornitura agli utenti varesini anche in seguito al subentro nella gestione delle centrale di Alfa s.r.l., sull'assunto che il gestore subentrante è dotato delle necessarie capacità tecniche

DATO ATTO che le problematiche evidenziate sono comunque destinate a dissolversi definitivamente ad esito del fatto nuovo rappresentato dal prossimo completamento di una nuova dorsale di adduzione dalla stazione di sollevamento di Luvinate (Comune di Luvinate - VA) ai serbatoi del Montello di Varese (Comune di Varese - VA)². Quest'opera sarà infatti in grado di

² Dalla relazione al progetto definitivo posto a bando del finanziamento di Regione Lombardia Lereti, a corredo della CDS approvata con determinazione di questo Ufficio n. 58 del 10/08/2022 per la realizzazione di una nuova dorsale di adduzione dalla stazione di sollevamento di Luvinate (Comune di Luvinate - VA) ai serbatoi del Montello di Varese (Comune di Varese - VA), si evince che dall'attuazione di tale intervento deriverà un efficientamento della rete esistente sul territorio dei comuni di Luvinate (VA), Casciago (VA) e Varese. La nuova dorsale, in particolare, avrà lo scopo di abbassare le pressioni medie in rete, dal momento che l'attuale dorsale svolge anche la funzione di distribuzione, con conseguenti pressioni di esercizio eccessivamente alte, le quali provocano funzionamenti non ottimali della rete e, parallelamente, perdite idriche.

Nel piano di qualità specifica di progetto fornito, Lereti indica quale "obiettivo del progetto quello di realizzare una nuova linea di adduzione avente una portata massima pari a 150 l/s, che colleghi la stazione di pompaggio di Luvinate con il serbatoio Montello, al fine di separare la rete di adduzione da quella di distribuzione dei comuni serviti dalla tratta in esame. Così facendo otterrà un'importante riduzione e

apportare un supplemento di efficienza nel sistema distributivo che si irraggia dalla centrale di Luvinate in direzione del serbatoio del Montello, con conseguente superamento di ogni riserva (già oggi comunque priva di sostanziale fondamento) circa il rispetto degli standard di sicurezza della provvista idrica nella città di Varese, con conseguente ulteriore conferma della trasferibilità della centrale di Luvinate, a fronte di una condizione di sostanziale neutralità gestionale (ossia di una condizione di indifferenza rispetto al soggetto preposto alla correlativa gestione).

DATO ATTO della necessità di conoscere i tempi (definiti da un cronoprogramma) di completamento della nuova dorsale, anche al fine di operare valutazione circa uno scenario che preveda il differimento del trasferimento della responsabilità gestionale della centrale di Luvinate da Lereti ad Alfa s.r.l. ad esito dell'entrata in funzione della dorsale in parola, ove tale fattore di innovazione sia ormai prossimo, nell'ordine di qualche mese (come parrebbe dai piani di finanziamento regionali), a verificarsi.

DATO egualmente atto dell'essenzialità e della indifferibilità della piena ripresa dello scambio di informazioni tra i due gestori e verso l'Ufficio d'Ambito e quindi della necessità che venga indilatamente riconvocato il tavolo di consultazione tra i due gestori.

DATO ATTO che il Comune di Varese ha dichiarato di volersi conformare al vincolo codicistico e di essere pronto alla messa a disposizione della predetta centrale di Luvinate al soggetto preposto alla gestione della stessa³.

DATO ATTO che Alfa, con nota prot. 17079 del 21/12/2023 ha dichiarato di aver messo in atto tutte le azioni propedeutiche alla presa in gestione dei suddetti comuni nei tempi previsti dalla delibera n. 80 del 16/12/2019 e richiamata la nota di Alfa assunta al prot Ato 5624 del 28/11/2024 con la quale il gestore evidenzia, allo stato attuale delle attività, la seguente situazione: "come anticipato nella precedente comunicazione tramite mail del 15/11/2024 e successiva del 18/11/2024, ad oggi tutti i tavoli di lavoro sono in stand by, a causa della differente visione in termini di metodo che LERETI ha propugnato, rispetto a quanto condiviso con ATO. Risulta infatti evidente come i due differenti approcci al caso, comportino variazioni sostanziali di dati e metodi da applicare. Per quanto concerne la richiesta di una relazione tecnica da parte di Ato, "sull'eventuale essenzialità di acquisizione della centrale di Luvinate" come "garanzia di servizio", preliminarmente corre l'obbligo specificare che attualmente Alfa non è nella condizione di produrre una relazione completa e tecnicamente sostenibile visto l'irrisorio riscontro di LERETI rispetto alle numerose sollecitazioni di Alfa di ricevere una documentazione completa. (agli atti check list sulla quale le reti non hanno fornito riscontro).

Come si evince dagli atti, la salvaguardia della gestione di Lereti, non è in realtà unitaria ma è la somma di salvaguardie effettuate in relazione a singoli comuni, aventi, ciascuna, propri atti di origine e di conseguenza durate distinte, l'unica possibilità di flessibilizzazione consiste nell'anticipazione dell'accorpamento nella gestione unica di blocchi di comuni.

Visto che la gestione condotta da Lereti, pur essendo effettuata in maniera unitaria dal punto di vista operativo, non può essere vista come un affidamento unitario, bensì come la somma di più salvaguardie, aventi ognuna un atto di origine proprio e una durata a sé stante. Ciò implica che, alla scadenza di ogni concessione, i comuni devono essere gradualmente acquisiti dal gestore unico di ambito e non è possibile prevedere una diversa tempistica di subentro da quella indicata nell'atto di salvaguardia, se non in termini anticipatori. In caso di ingiustificata posticipazione dei termini di subentro si verificherebbe, infatti, una proroga di un affidamento scaduto che non sarebbe coerente con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

stabilizzazione delle pressioni nella rete di distribuzione, con conseguente riduzione delle perdite idriche e dei consumi energetici per il pompaggio".

³ Cfr. note del Comune di Varese assunte al prot. Ato 5716 e 5717 del 03/12/2024, con le quali, come già confermato durante vari incontri, il comune afferma che la centrale di Luvinate è di proprietà dello stesso ed intende operare in assoluta conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente in tema di servizio idrico integrato.

Il gestore unico e il gestore uscente devono essere in grado di garantire il subentro nelle gestioni preesistenti alle scadenze delle concessioni, dal momento che sono a conoscenza, fin dall'inizio, delle tempistiche previste per l'assorbimento dei comuni in oggetto. Non possono essere adottati come causa di posticipazione delle scadenze neppure i maggiori costi che dovrebbero essere sostenuti per il trasferimento. Gli stessi erano previsti in modo chiaro fin dall'origine dell'atto di salvaguardia e pertanto il gestore unico di ambito dovrebbe avere previsto nel suo piano industriale le azioni necessarie per il subentro e avere creato le condizioni per la copertura dei costi, tenendo anche conto delle opportunità che il metodo tariffario vigente, del resto come i precedenti, prevede in termini di recupero dei maggiori oneri dovuti agli incrementi del perimetro. Analogamente Lereti ha avuto il tempo per adeguare al passaggio le reti allora gestite.

Occorre dunque esprimere un indirizzo volto al definitivo superamento delle riserve formulate da Lereti (anche in relazione alla profilata decisione di impugnazione degli atti dello scrivente Ufficio). Un tale indirizzo può prevedere – solo a fronte del consenso di tutte le parti coinvolte – il mantenimento della gestione della centrale fino al completamento della realizzazione della tubatura nuova relativa al collegamento centrale di Luvinata serbatoio Montello. Una tale prospettiva, allo stato non profilabile, presuppone infatti la disponibilità in capo allo scrivente Ufficio delle informazioni (reiteratamente) richieste in merito al rispetto del cronoprogramma (termine lavori prevista in via iniziale a febbraio 2024) nonché circa l'adeguatezza della tubatura sia idoneo a garantire l'apporto di acqua a garanzia dell'utenza nel Comune di Varese.

Va rimarcato che compete ai due gestori garantire sicurezza di fornitura attraverso un accordo che permetta al gestore attuale dell'impianto in questione di trasferire le corrette informazioni e cogestire la rete informativa insieme, in supporto al Comune di Varese, per rendere neutrale la locazione in capo all'uno o all'altro gestore. Alfa tuttavia, ad oggi, non dispone di tutti gli elementi tecnici in quanto non forniti da Lereti in modo completo ed esaustivo⁴.

DATO ATTO che con delibera n. 53 del 18/12/2024, alla quale si fa rinvio, si è superata ogni incertezza in merito al profilo tariffario, a partire dalla considerazione che, poiché le tariffe attualmente applicate da Lereti non hanno lo stesso valore di quelle di Alfa, ma sono, altresì, superiori a queste ultime:

- gli utenti dei comuni che resterebbero con Lereti oltre la scadenza della concessione attualmente prevista dalla delibera di salvaguardia si troverebbero a pagare tariffe più alte di quelle che avrebbero avuto passando, alla scadenza predeterminata, al gestore unico Alfa;
- gli utenti dei comuni che passeranno anticipatamente al gestore Alfa avrebbero benefici economici fin da subito, in ragione dell'applicazione ad essi della tariffa di Alfa che è inferiore a quella di Lereti.

Richiamata dunque la propria precedente deliberazione n.53 del 18/12/2024 avente oggetto: “regolamentazione delle attività di cessione di acqua all'ingrosso e delle relative tariffe per la fatturazione tra gestori Lereti (gestore salvaguardato) e Alfa (gestore unico) nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese- indirizzo del cda” con la quale il Cda ha provveduto a deliberare:

- 1) di definire che – per il caso di adesione allo scenario che preveda il differimento del trasferimento della gestione della centrale di Luvinata sino alla realizzazione della tubatura che porterà l'acqua direttamente al serbatoio Montello, Lereti applicherà la tariffa base di Alfa per non aggravare il costo all'utenza di quei comuni ove è terminata la salvaguardia ed anche in conseguenza agli utenti dell'intero ambito territoriale;
- 2) di disporre per gli scambi relativi al suddetto precedente punto 1) che il gestore salvaguardato Lereti applichi il quale tariffa di scambio all'ingrosso la “tariffa base” riferita all'uso domestico residente applicata dal gestore unico Alfa pari a €0.638032 per l'anno 2024 già comprensiva del theta 2024;

- 3) di disporre che negli anni successivi la tariffa all'ingrosso di cui al precedente punto 2) venga aggiornata mediante l'applicazione del theta deliberato da questo Ufficio per il gestore unico Alfa Srl;
- 4) di disporre che per tutti gli altri scambi tra i 2 gestori, questi ultimi applichino in continuità con il proprio precedente atto n. 27 del 20 aprile 2021, la "tariffa base" vigente ed applicata nell'anno di riferimento di ciascuno scambio effettuato, incrementato del moltiplicatore tariffario theta dell'anno in corso per entrambe le parti.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno disporre la immediata riconvocazione del "tavolo tecnico" preordinato alla messa a fuoco e alla risoluzione di ogni problematica operativa correlata al trasferimento delle infrastrutture e al passaggio della gestione.

Nel contempo, risulta necessario per le ragioni sopra espresse, prevedere una proroga tecnica fino al 31 gennaio 2025 del subentro del gestore d'ambito, con assegnazione di un termine intermedio al 15 gennaio 2025 affinché il gestore salvaguardato Lereti possa compiutamente valutare uno scenario di prosecuzione della sola gestione della centrale *ut supra* sino al completamento della tubazione, secondo le indicazioni del cronoprogramma relativo a tale intervento che dovrà esser fornito entro il medesimo termine (15 gennaio 2025) e comunque, con un orizzonte di massima di prosecuzione di tale periodo transitorio entro un arco temporale massimo di 6 mesi, sufficienti per il completamento della citata tubazione.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con voto espresso nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di riprendere tutto quanto in premessa citato, confermando per la data del 31/12/2024 lo scadere della salvaguardia in favore di Lereti per i Comuni di Azzate, Barasso, Casciago e Luvinate, con conferma delle vigenti previsioni di disciplina del subentro a scadenze progressive predeterminate (sul calco degli originari affidamenti concessori) della gestione unica, con conseguente pretesa qualificata dell'utenza di beneficiare del regime tariffario d'ambito alle suddette scadenze;
2. di disporre una proroga tecnica fino al 31/01/2025 per la consegna delle infrastrutture ed il subentro del gestore d'ambito, con l'immediata ripresa dei tavoli tecnici di scambio delle informazioni e dettagli gestionali a ciò prodromiche;
3. di assegnare termine fino al 15 gennaio 2025 a Lereti per confermare l'adesione allo scenario sopra profilato, affinché le sia possibile una compiuta valutazione circa la prosecuzione della gestione della sola centrale *ut supra* sino al completamento e alla messa in esercizio della tubazione sopra citata, secondo le indicazioni del cronoprogramma che dovrà esser fornito entro il medesimo termine (15 gennaio 2025) e comunque con una previsione massima di prosecuzione della propria presenza gestionale entro un limite temporale di 6 mesi;
4. di riservare ogni ulteriore provvedimento in merito al subentro di Alfa nella gestione della

centrale di Luvinate e di invitare, nelle more, il Comune di Varese a voler predisporre entro il termine previsto al precedente punto 2) gli atti funzionali alla messa disposizione della precitata "centrale" di Luvinate al gestore unico d'Ambito, alle condizioni, anche di natura finanziaria, dettate da Arera;

5. di indire la prima riunione del tavolo tecnico per il giorno 8 gennaio 2025, ore 10.00 presso l'Ufficio d'Ambito, con comunicazione a tutti i soggetti interessati alle operazioni sopra citate;
6. di richiedere ai due Gestori succitati di condividere tra essi e con lo scrivente Ufficio d'Ambito tutte le informazioni necessarie a garantire all'Ufficio d'Ambito la piena conoscibilità di ogni profilo significativo secondo quanto previsto nelle rispettive convenzioni di affidamento e secondo i dettami di Arera;
7. di chiedere ai due gestori, quale garanzia di sicurezza e continuità nell'accesso alle funzionalità della centrale di Luvinate, di predisporre un accordo tecnico teso a definire le modalità di gestione della infrastruttura, l'interscambio delle informazioni e i dettagli del rapporto di fornitura idrica, onde garantire standard di assoluta sicurezza idrica agli utenti varesini ed evitare l'insorgere di criticità nel rapporto tra i due gestori;
8. di riservare l'esercizio di ogni più ampio potere per il caso di mancata ottemperanza agli scambi informativi;
9. demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
10. di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
11. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa